



Programma assicurativo
creato in esclusiva per



FASCICOLO INFORMATIVO

Pet Global Care utilizza il prodotto BauBau MicioMicio
di Bene Assicurazioni S.p.A.

INDICE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

NOTA INFORMATIVA

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI	pag. 1 di 7
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag. 1 di 7
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	pag. 6 di 7

GLOSSARIO

pag. 1 di 5

CONDIZIONI DI POLIZZA

pag. 1 di 18

SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

pag. 3 di 18

SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE

pag. 7 di 18

SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE

pag. 9 di 18

SEZIONE 4 - ASSISTENZA

pag. 14 di 18

Integrano il Fascicolo Informativo:

***INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI***

pag. 1 di 2

RIFERIMENTI UTILI

pag. 1 di 1

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.bene.it

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

A

1) Informazioni generali **Bene Assicurazioni S.p.A.:** Società per azioni autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS al numero 1.00180, soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi con n. 054.
Sede legale: Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia
Telefono: 02. 892973
Sito internet: www.bene.it
Indirizzo *email*: info@bene.it
Indirizzo pec: beneassicurazioni@legalmail.it

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il patrimonio netto di Bene Assicurazioni S.p.A. ammonta a 15 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 11 milioni di euro e un fondo di organizzazione di 4 milioni di euro.
Si precisa che l'indice di solvibilità riferito alla gestione di tutti i rami danni, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è disponibile in quanto l'anno 2017 rappresenta il primo esercizio di attività della Società e pertanto esso potrà essere reso noto solo nella prima relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-*septies* del D.lgs. 209/2005

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

B

Il Contratto, salvo diversa indicazione sul simple di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.

► AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo.

3) Coperture assicurative offerte - esclusioni e limitazioni

Le coperture offerte dal Contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono quelle riportate sulla polizza, scelte dall'Assicurato/Contraente tra le seguenti:

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE

Rimborso spese veterinarie – forma di garanzia “BASE”:

La Società, se attivata la garanzia, garantisce il rimborso delle spese veterinarie sostenute e documentate a seguito di infortunio, malattia, ricovero con o senza intervento chirurgico. Si rimanda agli articoli 1.1 – 1.2 - delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 1.1 - 1.2 - 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede Franchigie, Scoperti e Massimali si rinvia per maggior dettaglio all’art. – 1.2 – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimborso spese veterinarie – forma di garanzia “GRANDI INTERVENTI E PATOLOGICI GRAVI”:

La Società, se attivata la garanzia, garantisce il rimborso delle spese veterinarie sostenute e documentate a seguito di infortunio, malattia, ricovero con o senza intervento chirurgico. Si rimanda agli articoli 1.1 – 1.3 - delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 1.1 - 1.3 - 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede Franchigie, Scoperti e Massimali si rinvia per maggior dettaglio all’art. – 1.3 – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA:

Danno: **3.000 euro**
Franchigia: **500 euro**
Indennizzo: **3.000 – 500 euro = 2.500 euro**

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO:

Danno: **800 euro**
Scoperto: **20% con il minimo di 100 euro**
Indennizzo: **800 euro – 160 euro (il 20% di 800 è 160 euro) = 640 euro**

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DEL MASSIMALE:

Somma assicurata (massimale): **200 euro**
Danno: **300 euro**
Indennizzo massimo: **200 euro**

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile proprietà del Cane e del Gatto

La Società, se attivata la garanzia, tiene indenne l’Assicurato e il suo nucleo familiare, nei limiti del Massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a risarcire quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi dal cane e/o gatto Assicurato che abbiano come conseguenza lesioni personali o morte di persone o di altri animali, danneggiamento di veicoli,

danneggiamento di cose. Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo o erogazione della prestazione. Si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 2.1 – 2.2 -2.3 -2.4 – 2.5 - delle Condizioni Generali di Assicurazione
- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede Franchigie e Massimali così come riportati in polizza. Si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 2.2 e 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**ESEMPIO DI
FUNZIONAMENTO
DELLA FRANCHIGIA:**

Danno: **2.000 euro**
Franchigia: **500 euro**
Risarcimento: **2.000 – 500 euro = 1.500 euro**

**ESEMPIO DI
FUNZIONAMENTO
DEL MASSIMALE:**

Massimale: **500.000 euro**
Danno: **700.000 euro**
Risarcimento: **500.000 euro (pari al valore del Massimale)**

SEZIONE TUTELA LEGALE

Si premette che le prestazioni di Assicurazione della tutela legale vengono rese in forza di un accordo con l'Impresa assicurativa **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona Numero verde: 800.28.22.23 e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it, (di seguito denominata "DAS"), che sarà responsabile anche della gestione dei Sinistri.

Tutela Legale

La Società, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in polizza, assicura il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate a seguito di un Sinistro rientrante in garanzia. Si rimanda agli art. 3.1 e 3.1.1 per gli aspetti di dettaglio.

- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 3.1 – 3.2 – 3.4 – 3.5 – 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **AVVERTENZA:** il Contratto prevede un massimale così come riportato in polizza. Si rinvia per maggior dettaglio all'art. 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**ESEMPIO DI
FUNZIONAMENTO
DEL MASSIMALE:**

Massimale: **5.000 euro**
Danno: **6.000 euro**
Risarcimento: **5.000 euro (pari al valore del Massimale)**

SEZIONE ASSISTENZA

Si premette che le prestazioni di assistenza alle persone in difficoltà vengono rese in forza di una Convenzione con l'Impresa assicurativa IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli

20 – 20099 Sesto San Giovanni – Italia che sarà responsabile anche della gestione dei Sinistri attraverso la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

La Società mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di assistenza nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi legati alla sua abitazione o alla sua salute specificati all'art. 4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

► **AVVERTENZA:**

Il Contratto prevede decadenze, limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo o erogazione dell'assistenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 delle condizioni generali di Assicurazione.

► **AVVERTENZA:**

Il Contratto prevede Massimali e limiti di risarcimento. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**ESEMPIO DI
FUNZIONAMENTO
DEL MASSIMALE:**

Somma assicurata (Massimale): **200 euro**
Danno: **350 euro**
Indennizzo: **200 euro**

4) Dichiarazioni dell'Assicurato in merito alle circostanze del Rischio

► **AVVERTENZA:**

Le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del Sinistro. Si rinvia per maggior dettaglio all' articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5) Aggravamento del Rischio e diminuzione del Rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di qualsiasi aggravamento o diminuzione del Rischio, così come previsto dagli articoli 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

6) Pagamento del premio

Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
-

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio

► **AVVERTENZA:**

Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale verrà applicato un costo di gestione della polizza pari al 3% (tre percento) dell'importo del Premio.

► **AVVERTENZA:**

Per le garanzie delle sezioni “Rimborso spese veterinarie” e “Responsabilità civile”, l'intermediario ha la possibilità di modulare l'importo finale del Premio sulla base di proprie valutazioni di carattere tecnico.

7) Diritto di recesso

► **AVVERTENZA:**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte. Si rinvia per maggior dettaglio all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

9) Legge applicabile al contratto di assicurazione

Al Contratto sarà applicata la Legge Italiana.

10) Imposte fiscali applicate al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il Premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

ALIQUOTA	GARANZIA / SEZIONE
10,00%	Assistenza
22,25%	Responsabilità civile
21,25%	Tutela Legale - Rimborso spese veterinarie

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

C

11) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

SEZIONI “SPESE VETERINARIE” E “RESPONSABILITÀ CIVILE”

► **AVVERTENZA:**

La denuncia del Sinistro relativa alle Sezioni “Spese veterinarie” e “Responsabilità Civile” deve essere inviata alla Società, secondo le modalità e corredata dalle informazioni indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione entro 5 (cinque) giorni da quando si sia venuti a conoscenza del verificarsi dello stesso, come meglio disciplinato dall’ art. 1.6 e 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

► **AVVERTENZA:**

Si richiama l’attenzione degli articoli 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e di pagamento dell’Indennizzo.

SEZIONE “TUTELA LEGALE”

► **AVVERTENZA:**

La gestione dei Sinistri relativa alla sezione Tutela Legale è a cura dell’impresa assicurativa ” D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona Numero verde: 800.28.22.23 e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it;; in caso di Sinistro per tale sezione, l’Assicurato o il Contraente devono denunciare il Sinistro a DAS, come meglio disciplinato dall’articolo 3.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

► **AVVERTENZA:**

Si richiama l’attenzione degli articoli 3.6-3.8-3.9-3.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell’Indennizzo.

SEZIONE “ASSISTENZA”

► **AVVERTENZA:**

La gestione dei Sinistri relativa alla sezione Servizi di Assistenza è affidata alla Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), con le modalità meglio disciplinato dall’articolo 4.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

12) Procedura per la valutazione del danno

Per la garanzia della sezione “Spese veterinarie” è previsto che la Società ed il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di veterinari, come meglio disciplinato all’ articolo 1.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

13) Mediazione obbligatoria

L’art. 5 comma 1 *bis* del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in

materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Si rimanda all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

14) Accesso all'area riservata Clienti

Sul sito della Società, disponibile all'indirizzo www.bene.it, il Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa e consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

Allo scopo di consultare detta area riservata è necessario richiedere le credenziali di accesso previa registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso alla propria area riservata è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo clienti@bene.it

15) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Bene Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano
reclami@bene.it
Sito internet: www.bene.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Bene Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale

Dott. Andrea Sabia



GLOSSARIO valido per il Contratto in generale

Animali:	Cane e Gatto
Assicurazione o il Contratto:	il Contratto di assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; per la sezione "rimborso Spese veterinarie: il Cane e/o Gatto indicato in Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per la sezione "responsabilità civile": il proprietario del Cane e/o Gatto assicurato.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo fornito al Contraente che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società.
Cane:	Il Cane iscritto all'anagrafe canina, dotato di microchip, libretto sanitario e in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge.
Cliente:	il Contraente cliente della Compagnia
Condizioni Generali di Assicurazione o CGA:	le clausole del Contratto
Contraente:	il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che tutela il Cane o il Gatto assicurato.
Cose:	gli oggetti materiali.
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico del Contraente e che viene dedotta dall'Indennizzo.
Gatto:	il Gatto iscritto all'anagrafe felina, dotato di libretto sanitario e in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico:	azione medica cruenta, con diretta finalità terapeutica, realizzata mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento Chirurgico anche la riduzione incruenta delle fratture.
Malattia:	alterazione dello stato di salute del Cane e/o Gatto non dipendente da Infortunio.
Massimale:	massima esposizione della Società per Sinistro e per anno assicurativo.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Premio:	la somma che il Contraente deve alla Società a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione.
Ricovero:	degenza in luogo di cura o di assistenza, documentata da cartella clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	Bene Assicurazioni S.p.A.
Spese veterinarie:	le spese sostenute dal Contraente per far fronte all'Infortunio, alla Malattia o al ricovero del Cane e/o Gatto assicurato, come regolamentate dal Contratto.

GLOSSARIO valido per la **SEZIONE TUTELA LEGALE**

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale

Animali da affezione:	Cani e Gatti complessivamente considerati.
Arbitrato:	la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza nella fase stragiudiziale:	l'attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione:	una specie di Reato.
Danno extracontrattuale:	il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
Delitto:	una specie di Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: <ul style="list-style-type: none">• delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;• delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce;• delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se prevenuto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o

imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Diritto civile:	la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale:	la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito:	qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro):	il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificatamente, l'insorgenza è: <ul style="list-style-type: none">- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il reato;- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
Lavoro parasubordinato:	il rapporto di lavoro di cui all'art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonché quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale:	il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all'art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato:	il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa:	la sanzione che l'ordinamento adotta per punire la violazione di un illecito amministrativo.
Spese di giustizia:	le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza:	le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa.

Spese peritali:	le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice(C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle parti (C.T.P. – consulente di parte).
Transazione:	il Contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale:	la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.

GLOSSARIO valido per la **SEZIONE ASSISTENZA**

In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale (in caso di Definizioni identiche di quelle ivi previste prevalgono quelle di questa Sezione)

Animali domestici:	il Cane o il Gatto di proprietà dell’Assicurato per il quale è prestata l’Assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione:	il Contratto di Assicurazione.
Cane:	l’esemplare della specie canina di proprietà dell’Assicurato ospitato continuativamente presso l’indirizzo indicato in Polizza alla voce “soggiorno abituale”.
Furto:	impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gatto:	felino domestico di proprietà dell’Assicurato ospitato continuativamente presso l’indirizzo indicato in Polizza alla voce “soggiorno abituale”.
Infortunio:	il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio e oggettivamente riscontrabile.
Nucleo familiare:	sono assicurati i seguenti componenti del nucleo familiare dell’Assicurato: a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con l’Assicurato purché sia l’Assicurato che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. b) i figli conviventi.
Polizza:	il documento che prova l’Assicurazione.

Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	BENE Assicurazioni S.p.A.
Struttura Organizzativa:	la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio:

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Decorrenza della garanzia:

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Società di esigere il pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3) Pagamento del Premio:

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Art. 4) Adeguamento del Premio:

Qualora, alla scadenza del Contratto la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 5) Durata e Proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta:

L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per 1 (uno) altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo. Se nella Polizza stipulata è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta.

Art. 6) Aggravamento del Rischio:

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. 7) Diminuzione del Rischio:

l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 8) Recesso in caso di Sinistro:

dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9) Modifiche dell'Assicurazione:

le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta - da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 10) Foro Competente:

il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 11) Oneri fiscali:

gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge:

per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 13) Mediazione obbligatoria:

l'art. 5 comma 1 *bis* del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 14) Contratti a distanza – diritto di recesso:

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 *ter* comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Società, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 *terdecies* comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

1

Art. 1.1 Garanzia Prestata:

la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo previsto in funzione della forma scelta, per le Spese veterinarie sostenute e documentate, a seguito di Infortunio, Malattia, ricovero con o senza Intervento Chirurgico, dell'Animale assicurato.

La liquidazione delle prestazioni veterinarie verrà effettuata tenendo conto degli importi previsti dal **DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 entrato in vigore il 30/08/2016 con riferimento al supplemento ordinario 38/L alla gazzetta ufficiale allegato 1 tabella a) ex art. 2 comma 1 "Medici Veterinari – prestazioni e relativo valore medio di liquidazione).** L'assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le condizioni generali di Assicurazione, Massimali, limitazioni e coperture previste in Polizza.

art. 1.2 Forma di garanzia "BASE"**Caratteristiche della garanzia**

- Limite di Risarcimento per annualità assicurativa € 2.000,00(euroduemila)
- Spese per Infortunio dell'animale:
Età minima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 3 (tre) mesi
Età massima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 8 (otto) anni – non c'è limite massimo di età se l'animale è stato assicurato con la Compagnia negli ultimi 5 (cinque) anni.
- Spese per Malattia dell'animale:
Età minima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 3 (tre) mesi
Età massima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 8 (otto) anni – non c'è limite massimo di età se l'animale è stato assicurato con la Compagnia negli ultimi 5 (cinque) anni.
- **In caso di Ricovero dell'animale la Compagnia, a partire dal terzo giorno(franchigia due giorni) liquiderà una diaria di € 30,00 (erutrenta) al giorno con il massimo di 3 (tre)**

giorni, massimo che sale a 5 (cinque) giorni in caso di Intervento Chirurgico.

- Franchigia e Scoperto per Spese in seguito a Infortunio e Malattia 20% (ventipercento) con il minimo di € 200,00 (euroduecento) per ogni Sinistro.
- Periodo di carenza per tutte le prestazioni 30 (trenta) giorni
- Rimborso spese veterinarie con Intervento Chirurgico: Quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di intervento chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al Ricovero o day hospital, e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al Ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- Rimborso spese veterinarie senza Intervento Chirurgico: Quando l'Infortunio o la Malattia non causano l'Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese per:
 - visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 (quindici) giorni successivi alla prima visita
 - cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 10 (dieci) giorni successivi alla sua rimozione
- Diaria per pensione: La Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per i giorni di pensione dove poter lasciare temporaneamente l'animale Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia del proprietario dell'animale, debitamente documentati, e che comportino l'impossibilità di seguire l'animale assicurato nello svolgimento delle sue funzioni. **La garanzia è prestata con un limite di € 25 (euroventicinque) al giorno per un massimo di 10 (dieci) giorni**
- Spese funerarie: La società rimborserà le spese sostenute per lo smaltimento del corpo dell'animale assicurato a seguito di decesso causato da Malattia o da Infortunio per cui sia operante la polizza, con un limite di € 100,00 (eurocento).

Art. 1.3 Forma di garanzia “GRANDI INTERVENTI E PATOLOGIE GRAVI”

Caratteristiche della garanzia

- Limite di Risarcimento per annualità assicurativa € 2.000,00(eurodueemila)
- Spese per Infortunio dell'animale:
Età minima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 3 (tre) mesi
Età massima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 8 (otto) anni – non c'è limite massimo di età se l'animale è stato assicurato con la Compagnia negli ultimi 5 (cinque) anni.
- Spese per Malattia dell'animale:
Età minima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 3 (tre) mesi
Età massima dell'animale per l'ingresso in assicurazione: 8 (otto) anni – non c'è limite massimo di età se l'animale è stato assicurato con la Compagnia negli ultimi 5 (cinque) anni.
- **In caso di Ricovero dell'animale la Compagnia, a partire dal terzo giorno(franchigia due giorni) liquiderà una diaria di € 30,00 (eurotrenta) al giorno con il massimo di 10 (dieci) giorni.**
- Franchigia e Scoperto per spese in seguito a Infortunio e Malattia 20% (venti per cento) con il minimo di € 200,00 (euroduecento)
- Periodo di carenza per tutte le prestazioni 30 (trenta) giorni
- Rimborso spese veterinarie con Intervento Chirurgico:
Quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico con una degenza di almeno 7 (sette) giorni, la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al Ricovero o day hospital, e nei 90 (novanta) giorni ad esso successivi. Per il

periodo successivo al Ricovero sono comprese anche le Spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

- Rimborso spese veterinarie per gravi patologie:
Qualora l'animale assicurato sia affetto dalle seguenti patologie, la società rimborserà le Spese veterinarie sostenute per cure, visite, esami, analisi, accertamenti e ricoveri anche in day hospital:
 - Patologie ortopediche non derivanti da Infortunio(fatta eccezione per quelle riconducibili a una anomalia, infermità, malformazione o Malattia congenita comprese le displasie dell'anca e le lussazioni croniche delle rotule)
 - Glomerulonefrite, insufficienza renale acuta/cronica
 - Patologie cardiache, valvolari e cardiomiopatie
 - Patologie tumorali
 - Dilatazione e/o torsione gastrica
 - Erlichiosi
 - Peritonite infettiva felina
 - Parvovirus, cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e bronchite infettiva
 - La garanzia si attiva se il Cane assicurato è stato vaccinato dal veterinario contro tali malattie
 - Rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva
 - La garanzia si attiva se il Gatto assicurato è stato vaccinato dal veterinario contro tali malattie;
 - Filaria per gli animali assicurati solo se vaccinati con farmaco iniettabile.

art. 1.4 Esclusioni generali della sezione Rimborso Spese veterinarie

La Società non risponde per le Spese veterinarie sostenute in conseguenza di:

- 1. utilizzo del Cane per attività venatoria**
- 2. dolo del Contraente o dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone alle quali era stato affidato il Cane Assicurato**
- 3. malattie e malformazioni congenite o ereditarie**
- 4. displasia dell'anca e lussazioni croniche delle rotule**
- 5. gravidanze e patologie connesse alla gestazione, parto spontaneo, aborto, parto cesareo anche a causa di Infortunio**
- 6. dermatiti e allergie**
- 7. neoplasia Recidiva**
- 8. patologie degenerative**
- 9. interventi preventivi sull'apparato riproduttore**
- 10. infortuni e/o malattie precedenti la stipulazione della polizza o al periodo di carenza**
- 11. spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria**
- 12. taglio coda e/o orecchie anche con presentazione di certificato veterinario.**
- 13. interventi di natura estetica in genere.**
- 14. rabbia**
- 15. spese per l'eutanasia del Cane**
- 16. malattie in genere evitabili con vaccini preventivi escluso: Leishmaniosi, Filaria, Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus, Rinotracheite, Calicivirosi, Panleucopenia e Leucemia infettiva se compresi in garanzia.**
- 17. combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla legge.**
- 18. guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio**
- 19. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste.**
- 20. esami in genere dai quali non si evidenzia una Malattia o un Infortunio**
- 21. malattie mentali**

22. tatuaggi o microchip identificativi

23. nonché per cinesiterapia e medicine c.d. dolci, quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia

ART. 1.5 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta e successivamente dovranno essere forniti alla Società i seguenti documenti a secondo della garanzia colpita:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della Malattia;

In caso di morte:

- il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni dal decesso del Cane assicurato. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta trasmettendo la copia del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità del decesso.

Il Contraente dovrà inoltre consentire alla Società le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 1.6 Pagamento dell'Indennizzo:

La Società provvederà al rimborso delle Spese veterinarie sostenute dietro presentazione degli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il Sinistro.

Art. 1.7 Termini di pagamento dell'Indennizzo:

La Società liquiderà gli Indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al Sinistro, compiendo gli accertamenti del caso. La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione la Società provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Art 1.8 Gestione delle controversie sul danno:

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del Sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è

avvenuto il Sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

2

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato, ed il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Indennizzo/Risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi **dal Cane o dal Gatto** Assicurato che abbiano come conseguenza:

- a. lesioni fisiche o morte sia di persone che di altri animali;
- b. danneggiamento di veicoli in genere così come definito dall' articolo 47 "classificazione dei veicoli" del D.Lgs 285/1992;
- c. danni a cose di proprietà di terzi in conseguenza ad un evento previsto al punto b. nonché in conseguenza di aggressione;

La garanzia opera anche quando il Cane o il Gatto Assicurato viene affidato a terzi compresi Pet Sitter/Handler/Addestratori/Educatori.

Art.2.2 Estensioni di garanzia:

- ai fini della garanzia di responsabilità civile i figli dell'Assicurato minori di 12 (dodici) anni con lui conviventi e le persone esterne al nucleo familiare a cui sono stati affidati temporaneamente e gratuitamente il Cane o il Gatto assicurato sono considerate "terzi" a tutti gli effetti.
La presente estensione di garanzia è prestata con un sottomassimale di € 50.000,00 (eurocinquantamila) e con una franchigia di € 5.000,00 (eurocinquemila) per singolo Sinistro.
- sono compresi i danni causati dal Cane o dal Gatto assicurato durante la partecipazione a fiere, mostre e gare.
- sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dal Cane o dal Gatto assicurato.
Questa estensione di garanzia viene prestata con un limite per Sinistro/anno di € 50.000,00 (eurocinquantamila) ferma la Franchigia prevista all'art. 3.7.

Art. 2.3 Esclusioni:

l'Assicurazione di responsabilità civile di cui all'art 3.1 non opera per i danni:

- **da utilizzo del Cane assicurato per attività venatoria;**
- **derivanti da dolo dell'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare, compresi**

- terzi ai quali sia stato precedentemente affidato il Cane e/o Gatto assicurato;
- da impiego del Cane e/o Gatto in attività proibite dalla legge;
- a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e dal suo nucleo familiare a qualsiasi titolo;
- ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
- non materiali e/o concretatisi in perdite di carattere patrimoniale; multe, sanzioni ed ammende;
- da inquinamento e contaminazione ambientale in genere;
- derivanti dall'utilizzo del Cane per attività di carattere professionale;
- da incendio, esplosione, scoppio, furto;
- causati da Cani e/o Gatti non iscritti alle relative anagrafi;
- da responsabilità spontaneamente assunte dall'Assicurato;
- cose di proprietà di terzi fatta eccezione per quanto previsto all' articolo 3.1 lettere b e c

Art 2.4 **Persone non considerate terze:**

ai fini della garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori ed i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo.

Art 2.5 **Operatività della garanzia:**

la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto o nei tre mesi successivi, relative a eventi accaduti durante il periodo di validità del Contratto. **Ai fini della validità della garanzia l'Assicurato dichiara espressamente di non aver ricevuto, alla data della stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente che indirettamente, di situazioni o fatti che possono determinare richieste di risarcimento sulla base del presente Contratto.**

Art 2.6 **Delimitazione territoriale:**

la garanzia Responsabilità Civile di cui al punto 3.1, nel limite del Massimale indicato, è operante per il mondo intero.

Art 2.7 **Franchigia:**

in caso di Sinistro risarcibile a termini del presente Contratto il pagamento verrà effettuato previa applicazione di una Franchigia di € 300,00 (eurotrecento) che rimane "a carico dell'Assicurato".

Art 2.8 **Denuncia e obblighi in caso di Sinistro:**

l'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro ed ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede deve adoperarsi per una composizione amichevole ed in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

Art 2.9 **Gestione delle controversie sul danno:**

La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la

nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in termini proporzionali.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali e consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende, sanzioni o spese di giustizia penale.

Art 2.10 Secondo Rischio:

Se al momento del Sinistro i Rischi previsti dalla presente sezione risultassero coperti da altra Polizza di Responsabilità Civile, la presente sezione opera esclusivamente, nei limiti del Massimale Assicurato, per la parte di danno eccedente la somma assicurata con detta Polizza.

SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE

Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
Numero verde: 800.28.23.23 e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it, (di seguito denominata “DAS”).

A quest'ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all'art. 4.7.

Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito di € 5.000,00 (eurocinquemila) euro per ogni animale da affezione Assicurato e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- di giustizia
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale)
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00 (euromille);
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila). L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 3.2 Ambito e garanzie

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell' Assicurato nell'ambito della loro vita privata, in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali di affezione, nel caso in cui:

- a) sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato sia garantito da un'assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i Rischi assicurati, la presente copertura opera in primo Rischio;
- c) debba sostenere controversie per danni extracontrattuali subiti dall'animale dovuti a fatto illecito di terzi;
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi collegati alla proprietà, custodia o possesso dell'animale da affezione, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (eurocinquecento).

Art. 3.3 Consulenza legale telefonica

A integrazione delle garanzie, la Società offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura. L'Assicurato potrà

accedere al servizio DAS contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

Art. 3.4 Dove operano le garanzie

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è attivo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 3.5 Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

Le garanzie operano inoltre a favore delle persone autorizzate dal Contraente a tenere in custodia l'animale di affezione, purché non esercitino tale attività in forma professionale.

Art. 3.6 Esclusioni

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
- materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie il cui valore in lite è inferiore a € 200 (euroduecento), ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali di affezione

Art. 3.7 Insorgenza del Sinistro e operatività della garanzia

Il Sinistro si intende insorto quando:

- a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00(ventiquattro) del giorno di stipulazione del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90(novanta) giorni dalla stipulazione del Contratto, nel caso di vertenze contrattuali.

Si precisa che:

- se il Contratto è emesso, con continuità di copertura, in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi Rischi la garanzia opera per i Sinistri che insorgono dalle ore 24.00(ventiquattro) del giorno di stipulazione del nuovo Contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90(novanta) giorni;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 cod. proc. pen.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 Codice di Procedura Penale).
- la garanzia non ha luogo per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 3.8 Denuncia di Sinistro e scelta del legale

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
 - per posta elettronica a: sinistri@das.it
 - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto
- generalità e recapiti della controparte
- copia della corrispondenza intercorsa

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotre mila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.

Art. 3.9 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8, Denuncia del Sinistro e scelta del legale”.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con

conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati da DAS a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 3.10 Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizzasse, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 3.11 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

SEZIONE 4 - ASSISTENZA

Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei servizi di assistenza a:

IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni numero verde 800.327.605 – Fisso 02.241.283.91 – Fax 02.241.282.45

- attraverso la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le richieste di assistenza nonché la documentazione relativa alle prestazioni definite all'Art. 5.1.

A.1 Garanzia Base

si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.

A.2 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della Società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura Organizzativa.

4.1 Prestazioni

PACCHETTO ASSISTENZA CANI E GATTI

a) Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 8(otto) ore per Sinistro. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 300,00(eurotrecento IVA inclusa) per Sinistro, massimo 2 (due) volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

b) Servizio spesa a casa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di Infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità per la cura del proprio animale domestico, con il massimo di tre buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 (quattro) volte per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

c) Custodia animali

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un Massimale di € 300,00 (eurotrecento IVA inclusa) complessivi per Sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

d) Prenotazione di visita veterinaria

Su richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà a prenotare una visita presso una struttura veterinaria a secondo delle esigenze. Il costo della visita resta a carico dell'Assicurato. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 (due) volte per anno assicurativo.

e) Servizio informazioni veterinarie

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie
- indirizzi di veterinari reperibili
- formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero
- negozi di articoli per animali
- consigli sull'alimentazione
- ubicazione di farmacie veterinarie

f) Informazioni per viaggiare in Compagnia del Cane o del Gatto

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in Compagnia dell'animale
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in Compagnia dell'animale
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia
- alberghi e strutture pet-friendly
- pensioni per animali
- negozi di articoli per animali

4.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo**
- c) dolo dell'Assicurato**
- d) suicidio o tentato suicidio**
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti**
- f) Malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26°(ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio**
- g) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura**
- h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni**

2. qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione

3. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile
5. il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.
7. la Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Nello specifico delle prestazioni sopra elencate

La Società non è obbligata per:

- a) spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:
 1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'Assicurazione, rilevati o meno all'atto della compilazione del Certificato di Stato di Salute
 2. Intervento Chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti
 3. malattie comportamentali (o pseudo malattie mentali) in genere;
 4. filariosi e leishmaniosi
 5. malattie per le quali è possibile l'intervento immunizzante preventivo, in caso di assenza di documentazione comprovante la esatta applicazione dello specifico intervento immunizzante:
 - per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia e parvovirus (gastroenterite infettiva)
 - per i gatti: enterite infettiva o panleucopenia felina, l'influenza felina (FVRV, FCV) e rabbia
- b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.). Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio
- c) spese sostenute:
 1. a seguito di Infortunio o Malattia che non siano stati comunicati.
 2. a seguito di Infortunio o Malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano stati già oggetto di Sinistro
 3. per accertamenti diagnostici post-mortem

4. per qualsiasi altra causa non pertinente l'Infortunio o la Malattia
5. per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo
6. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento
7. per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura
8. per interventi immunizzanti in genere
9. per trattamenti antiparassitari esterni
10. per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
11. per gravidanza o parto spontaneo;
12. per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi.

4.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4.4 Modalità e norme per la richiesta di assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia:

Numero Verde 800.327.605 – Fisso 02.241.283.91

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente / Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”), Le forniamo, pertanto, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, di seguito riportata.

1. Titolare del trattamento

I dati personali a Lei riferibili saranno da trattati da Bene Assicurazioni S.p.A., di seguito “Bene Assicurazioni” o “Titolare” con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al gruppo assicurativo Bene con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni SpA – Servizio Clienti, via email all’indirizzo clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero verde 800 327605.

2. Finalità del trattamento dei dati e natura dei dati trattati

Finalità - I dati personali che La riguardano, saranno trattati per le seguenti finalità:

- (a) l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi di Bene Assicurazioni in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso il Sito ovvero attraverso un intermediario di Bene Assicurazioni e/o l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso;
- (b) adempimenti di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità (es. IVASS);

Natura: i dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni, quali nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte di Bene Assicurazioni. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 26 del Codice Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante.

3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento

Il conferimento dei dati personali per le finalità descritte ai punti (a) a (b) dell’art. 2 che precede non richiede alcun consenso da parte dell’interessato in quanto funzionale a rispondere a una richiesta dello stesso ovvero alla conclusione e gestione del contratto di assicurazione. Pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità per Bene Assicurazioni di fornirLe riscontri a richieste di informazioni, preventivi o di concludere e/o eseguire, in tutto o in parte, il contratto.

4. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare, si veda punto 5). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice della Privacy, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

5. Ambito di comunicazione dei dati personali

Per le finalità descritte al punto 2, Bene Assicurazioni potrà comunicare i Suoi dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali Bene Assicurazioni abbia concluso contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice della Privacy.

In particolare i Suoi dati personali potranno essere comunicati:

- ad altri soggetti, che agiscono in qualità di titolari autonomi:
 - o che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
 - o che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (es. IVASS, pubbliche autorità), organismi associativi o consortili (ANIA);
 - o banche e/o istituti di pagamento;
- a soggetti appartenenti alla rete distributiva o all'organizzazione del Titolare, quali società controllate o collegate a Bene Assicurazioni o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, che agiscono in qualità di responsabili o incaricati; studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali, le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero in tutti i casi previsti dall'art. 44 del Codice Privacy ("altri trasferimenti consentiti").

Lei potrà comunque richiedere a Bene Assicurazioni un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili o incaricati, contattando il Titolare ai recapiti indicati al punto 1 di questa informativa.

6. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice della Privacy Le riconosce alcuni specifici diritti, tra cui il diritto di (i) ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, (iii) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora Lei ne abbia interesse, l'integrazione dei dati, (iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Potrà esercitare i diritti sopra elencati, in qualunque momento, rivolgendosi a Bene Assicurazioni ai recapiti indicati al punto 1 di questa informativa.

RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

► **AREA SELF CLIENTI**

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di www.bene.it, all'area clienti a lei riservata.

► **INTERMEDIARIO**

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel simple di polizza.

► **ASSISTENZA CLIENTI**

Numero verde **800 615398** - (Dall'estero **+39 02 892973333**)
Orari **Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**
Ven: dalle 10 alle 12
Mail **clienti@bene.it**

► **ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza)**

Numero verde **800 327605** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)
Orari **H24**
Mail **controllo.operativo@imaitalia.it** (richieste di rimborso spese mediche)
tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami)

► **ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza)**

Numero verde **800 282323** - (Dall'estero **+39 045 8378901**)
Orari **Lun-Gio: dalle 8 alle 18**
Mail **sinistri@das.it**
Posta Ordinaria **D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona**

► **SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)**

Telefono **+39 02 83554147**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

► **SERVIZIO RECLAMI**

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Servizio Reclami Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3
